



Fédération suisse romande des entreprises
de menuiserie, ébénisterie et charpenterie

en Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 652 15 53
Fax 021 652 15 65
www.frm-bois-romand.ch

ASFMS | Associazione svizzera
fabbricanti mobili
e serramenti

Formazione professionale

Gladbachstrasse 80
Postfach
8044 Zürich

Telefon 044 267 81 00
Fax 044 267 81 50
www.vssm.ch

28 LUG 2014

REGOLAMENTO

Per l'esame federale di professione di

**Progettista in falegnameria con attestato professionale federale
e
Responsabile della produzione in falegnameria con attestato
professionale federale**

INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.1	Scopo dell'esame	4
1.2	Profilo professionale	4
1.2.1	Ambito di lavoro.....	4
1.2.1.1	Progettista in falegnameria con attestato professionale federale	4
1.2.1.2	Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale	4
1.2.2	Principali competenze operative professionali	4
1.2.2.1	Progettista in falegnameria con attestato professionale federale	5
1.2.2.2	Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale	5
1.2.3	Esercizio della professione.....	5
1.2.3.1	Progettista in falegnameria con attestato professionale federale	5
1.2.3.2	Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale	5
1.2.4	Contributo alla società, all'economia, alla cultura e alla tutela ambientale	5
1.3	Organo responsabile	6
2	ORGANIZZAZIONE	6
2.1	Composizione della commissione per la garanzia della qualità.....	6
2.2	Compiti della commissione GQ	6
2.3	Svolgimento non pubblico / Vigilanza	6
3	PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE.....	7
3.1	Pubblicazione	7
3.2	Iscrizione	7
3.3	Ammissione	7
3.4	Spese	8
4	SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE	8
4.1	Convocazione.....	8
4.2	Ritiro	8
4.3	Mancata ammissione ed esclusione	9
4.4	Sorveglianza degli esami, periti.....	9
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	9
5	ESAME FINALE.....	9
5.1	Parti dell'esame	9
5.2	Progettista in falegnameria / Responsabile della produzione in falegnameria	10
5.3	Condizioni d'esame	10
6	VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE.....	11
6.1	Disposizioni generali	11
6.2	Valutazione.....	11
6.3	Valore delle note.....	11
6.4	Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale.....	11
6.5	Ripetizione	11
7	ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA.....	12
7.1	Titolo e pubblicazione.....	12
7.2	Revoca dell'attestato professionale	12
7.3	Rimedi giuridici	12

8	COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME	13
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	13
9.1	Abrogazione del diritto previgente.....	13
9.2	Disposizioni transitorie	13
9.3	Attuali titoli	13
9.4	Entrata in vigore	13
10	EMANAZIONE	14

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati dispongono delle competenze operative professionali necessarie per lavorare come progettisti in falegnameria con attestato professionale federale o responsabili della produzione in falegnameria con attestato professionale federale. Queste competenze permettono loro di operare con successo nei rispettivi settori di attività.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Ambito di lavoro

All'interno del loro ambito di competenza i "progettisti in falegnameria APF" e i "responsabili della produzione in falegnameria APF" garantiscono, in qualità di quadri, la perfetta collaborazione tra i vari operatori e curano i rapporti con i collaboratori, i fornitori e i clienti. Hanno familiarità con i materiali utilizzati, i semilavorati e i prodotti finiti. In particolare conoscono bene i rispettivi ambiti di lavoro e sono dunque in grado di eseguire e armonizzare la pianificazione e la produzione.

1.2.1.1 Progettista in falegnameria con attestato professionale federale

I "progettisti in falegnameria APF" lavorano a stretto contatto con architetti, committenti e fornitori. Prendono nota delle richieste dei clienti e forniscono consulenza su tutti gli aspetti legati ai prodotti di falegnameria da loro progettati e avviati alla produzione. Lavorano in ufficio e rappresentano la direzione aziendale.

1.2.1.2 Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale

I "responsabili della produzione in falegnameria APF" lavorano a stretto contatto con la direzione di progetto, con gli "specialisti della produzione" e con i fornitori. Realizzano i piani e applicano le indicazioni della direzione di progetto. Lavorano in officina e sono responsabili dell'intera produzione.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

I "progettisti in falegnameria APF" e i "responsabili della produzione in falegnameria APF" sono in grado di:

- procedere in modo sistematico, creativo e orientato alle soluzioni;
- analizzare i problemi inerenti agli ordini e prendere decisioni;
- comunicare con fornitori, clienti e collaboratori e fornire informazioni professionali;
- formare, dirigere, incoraggiare e motivare gli apprendisti insieme ai collaboratori subordinati;
- redigere semplici lettere commerciali;
- creare e applicare le basi di calcolo;
- realizzare costruzioni idonee all'insegna dell'economicità e nel rispetto dei requisiti tecnici;
- garantire il dovere di diligenza e l'utilizzo sostenibile delle risorse.

1.2.2.1 Progettista in falegnameria con attestato professionale federale

I “progettisti in falegnameria APF” supervisionano e coordinano i progetti, in particolare prendono nota delle richieste dei clienti, preparano i documenti per la produzione e organizzano il montaggio. Essi sono in grado di:

- analizzare i problemi inerenti al progetto, prendere decisioni e coordinarne l’attuazione internamente ed esternamente con clienti e fornitori;
- prendere nota delle richieste e formulare proposte progettuali;
- pianificare la produzione ed elaborare una documentazione completa, inclusa la calcolozione;
- controllare il rispetto del preventivo e delle scadenze e allestire le liquidazioni dei lavori;
- coordinare i lavori sul cantiere.

1.2.2.2 Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale

I “responsabili della produzione in falegnameria APF” garantiscono l’organizzazione, la pianificazione, l’economicità, la qualità e la conduzione dell’intera produzione. Essi sono in grado di:

- coordinare l’attuazione della produzione;
- garantire processi ottimali pianificando la capacità produttiva;
- controllare gli standard di qualità, in particolare il rispetto della calcolozione e delle scadenze;
- coordinare la logistica aziendale;
- pianificare e controllare la gestione dei materiali;
- pianificare e introdurre innovazioni nella produzione;
- garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

1.2.3 Esercizio della professione

I “progettisti in falegnameria APF” e i “responsabili della produzione in falegnameria APF” svolgono un ruolo di primo piano in tutte le aziende del settore. Caratterizzati da uno spiccato ingegno creativo, rappresentano pubblicamente l’azienda e cercano di creare un buon clima di lavoro al suo interno. La loro attività richiede autonomia e senso di responsabilità.

1.2.3.1 Progettista in falegnameria con attestato professionale federale

I “progettisti in falegnameria APF” realizzano le proposte progettuali degli architetti in base alle esigenze dei clienti e del mercato. Discutono gli ordini da pianificare con il committente e si coordinano con gli altri artigiani coinvolti. Valutano i fornitori, trattano sui prezzi e autorizzano gli ordini di materiale. Eseguono i piani per la produzione, calcolano i costi, controllano gli ordini fino alla fase del montaggio ed eseguono la liquidazione finale.

1.2.3.2 Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale

I “responsabili della produzione in falegnameria APF” si occupano degli ordini pianificati dalla direzione di progetto e preparano la produzione. A tal fine pianificano le scadenze, le risorse e il calendario dei lavori e assegnano i compiti a collaboratori e apprendisti. Controllano la qualità della produzione e informano costantemente la direzione di progetto sull’avanzamento dei lavori. Introducono nuovi mezzi di produzione, istruiscono i propri collaboratori e organizzano la manutenzione.

1.2.4 Contributo alla società, all’economia, alla cultura e alla tutela ambientale

I “progettisti in falegnameria APF” e i “responsabili della produzione in falegnameria APF” forniscono un importante contributo alla sostenibilità delle sfide attuali. Promuovono prodotti sostenibili e cicli produttivi che impiegano materiali e tecniche di lavorazione rispettosi delle risorse. Smaltiscono i materiali residui accuratamente e nel rispetto delle prescrizioni. In base al tipo di azienda producono oggetti moderni e personalizzati o restaurano oggetti di pregio. In qualità di formatori professionali aiutano i giovani a integrarsi nel mondo del lavoro.

1.3 Organo responsabile

- 1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti ASFMS;
 - Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie FRM.
- 1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da un minimo di 8 e un massimo di 12 membri. Le due organizzazioni del mondo del lavoro eleggono i membri della commissione GQ conformemente ai propri statuti per un periodo di 4 anni. Il mandato è rinnovabile.
- 2.1.2 L'organo responsabile elegge il presidente della commissione GQ. Per il resto la commissione si auto costituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.2.1 La commissione GQ:
- a. emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b. stabilisce le tasse d'esame previa approvazione dell'organo responsabile;
 - c. stabilisce la data e il luogo dell'esame;
 - d. definisce il programma d'esame;
 - e. predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f. nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g. decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h. stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i. verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j. tratta le domande e i ricorsi;
 - k. controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - l. decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - m. rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - n. provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.2.2 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame finale è pubblicato nelle tre lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo inizio.

3.1.2 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.2.1 L'iscrizione va effettuata quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. Devono essere allegati:

- a) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- b) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza per altre prestazioni;
- c) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- d) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) l'indicazione dell'indirizzo professionale.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

- a) possiede un attestato federale di capacità di falegname (Costruzione/finestre, Mobili/arredamenti interni, Falegname da carri, Costruzione di sci) o di carpentiere. Per altre ammissioni equivalenti decide la commissione GQ;
- b) dopo la conclusione del tirocinio può attestare almeno tre anni di esperienza professionale nel settore della falegnameria;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza per altre prestazioni.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) «Formare/Condurre»;
- b) «Produrre»;
- c) «Elaborare ordinazioni»;
- d) «Condurre progetti» o «Condurre la produzione».

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, ma almeno ogni due anni.
- 4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.1.3 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 30 giorni dall'inizio dell'esame finale.
- 4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati uno dei periti può essere un docente dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.5.2 Per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale i periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti inter modulari e dura in totale circa 15 ore.
- 5.1.2 Ogni parte dell'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Progettista in falegnameria / Responsabile della produzione in falegnameria

Parte d'esame	Tipo d'esame	Tempo	Ponderazione
1 Elaborare ordinazioni	Compiti scritti e/o disegno	ca. 4h	1
2 Condurre i progetti / Condurre la produzione	Risoluzione di situazioni operative complesse per iscritto e/o con disegni per i settori "condurre i progetti" rispettivamente "condurre la produzione"	ca. 10h	3
3 Lavoro di progetto	Presentazione orale e colloquio professionale	0.75h	1

Parte d'esame 1 – Elaborare ordinazioni

In questa parte vengono esaminati gli elementi comuni ai due indirizzi professionali mediante compiti da risolvere per iscritto e/o con disegni. Per maggiori informazioni consultare le competenze operative professionali e i criteri di valutazione dei moduli «Formazione/Direzione», «Produzione» e «Gestione degli ordini» contenuti nelle direttive.

Parte d'esame 2 – Condurre i progetti / Condurre la produzione

In questa parte si devono risolvere per iscritto e/o con disegni situazioni operative complesse relative ai settori del progettista in falegnameria o del responsabile della produzione in falegnameria. Per compito applicato la commissione GQ intende un esame costituito da compiti riferiti a un incarico complesso di falegnameria già realizzato in precedenza. Per maggiori informazioni consultare le competenze operative professionali e i criteri di valutazione dei moduli «Formare/Condurre», «Produrre», «Elaborare ordinazioni» e «Condurre i progetti» o «Condurre la produzione» contenuti nelle direttive.

Parte d'esame 3 – Lavoro di progetto

Questa parte prevede la presentazione e il colloquio professionale sul lavoro di progetto nell'ambito dell'esame di fine modulo «Condurre i progetti» o «Condurre la produzione».

5.3 Condizioni d'esame

- 5.3.1 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.2.1 lett. a).
- 5.3.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

6.3.1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.4.1 L'esame finale è superato se la nota complessiva corrisponde almeno al 4.0. In ognuna delle tre parti d'esame la nota minima deve essere almeno 3.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.4.4 La commissione QS rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipolenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale deve ripetere tutte e tre le parti d'esame. Gli sono concesse due possibilità.

6.5.2 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- a) Projektleiterin Schreinerei mit eidgenössischem Fachausweis;
Projektleiter Schreinerei mit eidgenössischem Fachausweis;
Cheffe de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral;
Chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral ;
Progettista in falegnameria con attestato professionale federale;
Progettista in falegnameria con attestato professionale federale;

Per la versione inglese si consiglia la formula Carpentry Project Manager with Federal Diploma of Professional Education and Training.

- b) Produktionsleiterin Schreinerei mit eidgenössischem Fachausweis;
Produktionsleiter Schreinerei mit eidgenössischem Fachausweis;
Cheffe de production en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral;
Chef de production en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral ;
Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale;
Responsabile della produzione in falegnameria con attestato professionale federale;

Per la versione inglese si consiglia la formula Carpentry Production Manager with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 10 aprile 2000 concernente l'esame di professione di "capomastro falegname" è abrogato. Il regolamento del 12 febbraio 2003 concernente l'esame di professione di "capo progetto per arredamenti interni" è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 10 aprile 2000 concernente l'esame di professione di "capomastro falegname", i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 agosto 2016. In base al regolamento previgente del 12 febbraio 2003 concernente l'esame di professione di "capo progetto per arredamenti interni", i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 agosto 2016.

9.3 Attuali titoli

Gli attuali titoli rimangono protetti. I titolari dell'attestato professionale di "capomastro falegname" che intendono conseguire l'attestato professionale di responsabile della produzione in falegnameria devono superare il relativo esame di professione. Per l'ammissione occorrono i lavori di progetto per l'esame di fine modulo «Direzione della produzione» e il certificato di fine modulo «Formare/Condurre».


9.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° settembre 2015.

10 EMANAZIONE

Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti ASFMS

Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie FRM

Zurigo, *7. Juli 2014*ASFMS-Presidente centrale
Ruedi Lustenberger

Le Mont sur Lausanne,

Presidente FRM
Pascal Schwab

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, *il 28 luglio 2014*Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRIRémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore